

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie per comprendere la natura del servizio di gestione di portafogli prestato da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito "Cassa Centrale") e commercializzato da intermediari finanziari appositamente incaricati, il tipo di Prodotti finanziari interessati ed i rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle linee di gestione proposte.

Il presente documento si compone delle seguenti Sezioni:

- Sez. 1 Classificazione della Clientela e valutazione di adeguatezza
- Sez. 2 Informazioni su Cassa Centrale e sul servizio di gestione di portafogli
- Sez. 3 Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela
- Sez. 4 Informazioni sui Prodotti finanziari
- Sez. 5 Informazioni per l'esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente
- Sez. 6 Aggregazione e assegnazione degli ordini (ricezione ed inserimento dell'eseguito, totale o parziale, dell'eventuale ineseguito o revoca dell'ordine)
- Sez. 7 Informazioni sui costi ed oneri connessi alla prestazione del servizio di gestione.

All'interno della Sezione 2 è contenuta la sintesi della policy adottata da Cassa Centrale per l'identificazione la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi nella prestazione del servizio.

Ulteriori informazioni possono essere richieste in ogni momento presso la sede di Cassa Centrale ovvero presso gli sportelli degli intermediari finanziari incaricati della commercializzazione del servizio di gestione (di seguito gli "intermediari collocatori").

Sez. 1

Classificazione della Clientela e valutazione di adeguatezza

La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie prevede la classificazione della Clientela nelle seguenti tre categorie:

- Cliente al dettaglio;
- Cliente professionale;
- Controparte qualificata,

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

Preliminarmente Cassa Centrale comunica al Cliente la categoria di appartenenza.

A prescindere dalla classificazione attribuita inizialmente, ciascun Cliente può chiedere una diversa classificazione, qualora ne ricorrano i requisiti, anche in relazione a singoli servizi od operazioni. A tale proposito, Cassa Centrale è tenuta a verificare il rispetto di detti requisiti sulla base di uno specifico iter procedurale.

In particolare, Cassa Centrale, per poter dar corso alla richiesta di un Cliente al dettaglio di poter essere riconosciuto come Cliente professionale, dovrà accertare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in Prodotti Finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro; 3) Il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Spetta ai Clienti professionali informare Cassa Centrale di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche associate a ciascuna delle tre categorie di Clientela.

Cliente al dettaglio

Descrizione

Il "Cliente al dettaglio" (*retail*) è il Cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la normativa stabilisce che tali Clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "Clienti professionali", né "controparti qualificate".

Informativa e tutela

Cassa Centrale è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "Cliente al dettaglio" informazioni circa:

- l'intermediario ed i servizi prestati;
- la natura ed i rischi dei Prodotti Finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia dei Prodotti Finanziari o dei fondi della Clientela;
- i costi e gli oneri connessi ai Prodotti Finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- l'esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sui Prodotti Finanziari o fondi del Cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "Cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili ("best execution");
 - la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento;
 - la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse in capo a Cassa Centrale;
 - la reportistica connessa ai servizi di investimento;
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.

Passaggio a Cliente professionale

Ai "Clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "Clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "Cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:

1. richiesta in forma scritta da parte del Cliente di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento;
2. inoltro al Cliente da parte di Cassa Centrale di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come Cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele;
3. dichiarazione scritta del Cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
4. verifica da parte di Cassa Centrale della sussistenza dei requisiti previsti dall'Allegato 3, sezione II, punto 1) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito, il "Regolamento Intermediari");
5. notifica al Cliente della nuova classificazione.

Cliente professionale

Descrizione

Il "Cliente professionale" è un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si distinguono tra quelli di diritto (così come definiti dall'Allegato 3, sezione I, Regolamento Intermediari nonché dal regolamento adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies, del TUF ed i soggetti che possono richiedere tale classificazione (Cliente al dettaglio se in possesso di specifici requisiti e controparte qualificata nell'ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti).

Informativa e tutela

Cassa Centrale è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, ad inviare al "Cliente professionale" informazioni circa:

- la banca e i servizi prestati;
- la natura e i rischi dei Prodotti Finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia dei Prodotti Finanziari o dei fondi della Clientela;
- i costi e gli oneri connessi ai Prodotti Finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- l'esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sui Prodotti Finanziari o fondi del Cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "Cliente professionale" si applicano le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili ("best execution");
- la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento (in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte);
- la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse in capo a Cassa Centrale;
- la reportistica connessa ai servizi di investimento;
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali delle parti.

Passaggio a Cliente al dettaglio

I "Clienti professionali" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come "Clienti al dettaglio".

La richiesta, comunque subordinata al consenso di Cassa Centrale, deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "Cliente al dettaglio".

Controparte qualificata

CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.

Capitale Sociale deliberato Euro 1.263.600.000,00, versato Euro 952.031.808,00.

Iscr. Reg. Imprese di Trento e Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Società iscritta all'albo delle Banche – ABI 03599

Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede legale e Direzione Generale: Trento – Via Segantini, 5 – Tel. +39 0461 313111 – Fax +39 0461 313119 – www.cassacentrale.it

Descrizione
Sono "controparti qualificate" i Clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'art. 6, comma 2 <i>quater</i> , lettera d), numeri 1), 2), e 3), del TUF; nonché quelli di cui all'art. 61, comma 2, del Regolamento Intermediari. L'attribuzione della qualifica di "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti e ricezione/trasmisione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni.
Informativa e tutela
Alle "controparti qualificate" si applicano le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse, nonché gli altri doveri previsti dall'art. 30 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 ("Direttiva MiFID II") in tema, tra l'altro, di informativa e reportistica. Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito, il "Regolamento Delegato"), alle controparti qualificate si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai Clienti al dettaglio e professionali tranne nel caso in cui la banca stipuli con tali controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.
Passaggio a Cliente al dettaglio
Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come "Clienti al dettaglio". La richiesta, comunque subordinata al consenso di Cassa Centrale, deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "Cliente al dettaglio".
Passaggio a Cliente professionale
Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l'obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come "Clienti professionale" in relazione a determinate tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero a singoli servizi/ prodotti o operazioni. Il perfezionamento del passaggio a Cliente professionale è subordinato al consenso di Cassa Centrale.

Nell'ambito dell'offerta del servizio di gestione di portafogli, Cassa Centrale è tenuta a valutare il grado di adeguatezza del mandato gestorio e/o delle singole operazioni realizzate, verificando che:

- corrisponda/no agli obiettivi di investimento del Cliente, considerata la sua tolleranza al rischio;
- sia/no di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e di sostenere perdite;
- sia/no di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Al fine di effettuare la valutazione di adeguatezza, Cassa Centrale sottopone al Cliente o al potenziale Cliente, anche per il tramite degli intermediari collocatori, un apposito questionario per la raccolta delle informazioni.

Sez. 2

Informazioni su Cassa Centrale e sul servizio di gestione di portafogli

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti dell'intermediario.

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., 38122 Trento, Via Segantini, 5.

Telefono +39.0461.313111 Telefax +39.0461.313119, e-mail: info@cassacentrale.it

Società iscritta all'Albo delle Banche - ABI 03599, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Sito web: www.cassacentrale.it

- Lingua con la quale avvengono le comunicazioni fra il Cliente e Cassa Centrale

La lingua corrente degli accordi contrattuali e delle comunicazioni con la Clientela è l'italiano (ad eccezione delle denominazioni in lingua straniera utilizzate in modo analogo alla normativa di riferimento).

- Metodi di comunicazione utilizzabili per l'invio e la ricezione di ordini ed istruzioni specifiche

Le comunicazioni, le istruzioni vincolanti e qualunque altra disposizione o dichiarazione del Cliente dirette a Cassa Centrale, debbono essere redatte per iscritto ed essere consegnate a mano o inviate a mezzo posta, con lettera raccomandata A.R. nei casi previsti dal contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli (di seguito il "contratto") e in ogni caso con esclusione del telefax, all'intermediario collocatore presso il quale è costituito il rapporto o direttamente a Cassa Centrale. L'invio avviene a rischio del Cliente per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. Il Cliente dovrà assicurare che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti a Cassa Centrale - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o altra sostanza indelebile.

- Autorizzazione ad operare e recapito dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione

Cassa Centrale è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione degli ordini per conto dei Clienti;
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

Tali autorizzazioni sono state rilasciate da: BANCA D'ITALIA – Via Nazionale, 91 – 00184 ROMA.

Ulteriori informazioni sull'autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito www.bancaditalia.it e/o richieste direttamente alla Banca d'Italia (Tel. 06/47921; email@bancaditalia.it; PEC: bancaditalia@pec.bancaditalia.it).

- Indicazione sull'utilizzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte di Cassa Centrale

Cassa Centrale può operare anche a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede regolarmente iscritti presso l'apposito Albo unico, previsto dall'articolo 31 del TUF (di seguito, "Consulenti Finanziari"). Ai sensi dell'art. 30, 6° comma del Testo Unico della Finanza, se il contratto è offerto fuori sede, la sua efficacia è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro tale termine il Cliente può comunicare per iscritto all'intermediario collocatore, ovvero direttamente a Cassa Centrale a mezzo lettera raccomandata A.R., il proprio recesso. L'eventuale recesso comunicato con le modalità sopra indicate non comporta a carico del Cliente spese, corrispettivi od oneri di alcun genere e determina la restituzione di quanto eventualmente da lui conferito.

- Soggetti incaricati della commercializzazione del servizio

Cassa Centrale distribuisce il servizio di gestione di portafogli anche tramite intermediari finanziari con cui abbia sottoscritto apposito accordo per la commercializzazione del servizio; tali intermediari possono operare anche a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede regolarmente iscritti presso l'apposito Albo unico, previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza). Gli intermediari collocatori sono incaricati della cura del rapporto con il Cliente ed, in particolare, della raccolta e del rilascio di informazioni dal/al Cliente, della conclusione del contratto in nome e per conto di Cassa Centrale, della conservazione dei documenti, dell'attività di assistenza nel corso del mandato e di una serie di adempimenti contrattualmente previsti, ferma restando la responsabilità di Cassa Centrale in ordine al rispetto di tutte le regole di relazione con il Cliente.

- Natura, frequenza e date dei rendiconti

Entro 20 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre solare, Cassa Centrale fornisce al Cliente il rendiconto periodico riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo, redatto ai sensi di legge e regolamenti applicabili e contenente le informazioni previste dall'art. 60 del Regolamento Delegato.

Nel rendiconto è evidenziato il rendimento netto di gestione con riferimento al periodo rapportato all'andamento del parametro oggettivo di riferimento indicato nella linea di gestione prescelta, l'eventuale promozione di caratteristiche ambientali o sociali (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088), l'eventuale perseguimento di obiettivi di investimento sostenibile (ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088), nonché le motivazioni per le quali l'investimento è ritenuto adeguato rispetto al profilo del Cliente.

Nei casi in cui il Cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, il rendiconto periodico è fornito almeno ogni dodici mesi (ovvero con cadenza semestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c) o di cui all'articolo 1, comma 3, del TUF) e non contiene le informazioni per ciascuna operazione eseguita durante il periodo; in tal caso Cassa Centrale fornisce prontamente al Cliente, all'atto di esecuzione di un'operazione, le informazioni essenziali ai sensi dell'art. 59 del Regolamento Delegato; se si tratta di Cliente al dettaglio, Cassa Centrale gli invia una comunicazione di conferma dell'operazione al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se Cassa Centrale riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma. Quando il contratto autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito al Cliente al dettaglio almeno una volta al mese.

Qualora la linea di gestione non individui un parametro oggettivo di riferimento ma un parametro di rischio ai sensi dell'articolo 6 della Sezione II del contratto, nel rendiconto si evidenzia una misura di rischio ex post coerente con il parametro di rischio indicato nel "Prospetto delle caratteristiche della gestione e condizioni economiche" (di seguito il "Prospetto").

- Misure adottate per la tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro che Cassa Centrale detiene per conto del Cliente; compensazione

Il patrimonio conferito in gestione è distinto ad ogni effetto da quello di Cassa Centrale e da quello degli altri Clienti. Le azioni di eventuali creditori del Cliente sono ammesse nei limiti del patrimonio di sua proprietà. Nel corso del rapporto, l'eventuale liquidità di titolarità del Cliente, non investita ma giacente sul conto di gestione, viene remunerata, per il periodo di giacenza, alle condizioni previste nel "Prospetto delle caratteristiche e delle condizioni economiche della gestione" relativo alla linea di gestione prescelta. Quando esistono tra Cassa Centrale ed il Cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, Cassa Centrale, ferma la compensazione di legge, ha altresì diritto di valersi della compensazione volontaria al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato da Cassa Centrale. La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - Cassa Centrale darà prontamente comunicazione al Cliente.

Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato Cassa Centrale ha facoltà di valersi dei diritti di cui sopra anche quando il rapporto creditore, ivi compreso il contratto, sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

- Sistema di indennizzo dei Clienti o di garanzia dei depositi, con descrizione dei sistemi di copertura

Cassa Centrale aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web del Fondo <http://www.fondonazionaledigaranzia.it/>). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000,00, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

Cassa Centrale aderisce, altresì, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo <http://www.fgd.bcc.it/home/home.asp>). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 100.000,00 per ciascun depositante.

- Identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

Cassa Centrale adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura sufficiente per prevenire, identificare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra Clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o accessorio allo scopo di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.

Cassa Centrale adotta un'apposita policy interna, di cui di seguito si riporta una sintesi, per consentire la gestione dei conflitti di interesse, tenuto conto della propria organizzazione interna, delle proprie dimensioni e del ruolo di capogruppo del Gruppo bancario Cassa Centrale Banca.

Cassa Centrale identifica al suo interno la funzione preposta a verificare il rispetto della predetta policy, alla tenuta del c.d. Registro dei Conflitti – ove vengono indicati i potenziali conflitti oggetto di monitoraggio - ed al reporting al consiglio di amministrazione.

Cassa Centrale provvede a:

- individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, Cassa Centrale, prima di agire per suo conto, lo informa per iscritto della natura e delle fonti del conflitto, anche alla luce del contesto in cui la situazione conflittuale si manifesta.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, Cassa Centrale deve considerare se a seguito della prestazione di servizi, essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del Cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Le fattispecie di conflitto di interesse che potrebbero verificarsi nella prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento della Clientela, consistono:

- nella possibilità per l'unità organizzativa incaricata di trattare strumenti finanziari emessi da società con le quali Cassa Centrale intrattiene rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari o da società finanziate in misura rilevante. In particolare rileva l'investimento in strumenti finanziari emessi da: a) soggetti indirettamente partecipanti in Cassa Centrale (Union Investment Luxembourg S.A., Union Investment Privatfonds GmbH, società di gestione di fondi controllate da DZ Bank AG); b) soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante da Cassa Centrale o da società del gruppo (Nord Est Asset Management S.A., società di gestione del Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese NEF, partecipata al 100% da Cassa Centrale; Etica Sgr S.p.A., società di gestione del risparmio italiana che promuove fondi di investimento etici, partecipata da Cassa Centrale con una quota pari all'9,22%);
- nell'eventuale presenza di incentivi diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio di gestione, pagati da soggetti diversi dal Cliente (es. emittenti di strumenti finanziari, società di gestione di OICR, negozianti terzi, etc.);
- nella possibilità, per l'unità organizzativa incaricata, di inserire nei portafogli gestiti per conto dei Clienti strumenti finanziari per i quali Cassa Centrale presta contestualmente attività di collocamento semplice. In tali circostanze, infatti, Cassa centrale potrebbe:
 - o lucrare le commissioni derivanti dalla prestazione congiunta di entrambi i servizi di investimento;
 - o realizzare operazioni su strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo;
 - o realizzare operazioni su strumenti finanziari emessi da società finanziate in misura rilevante ed ottenere con i proventi del collocamento il rimborso del credito erogato.
- nella possibile prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un'attività di *proprietary trading* avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. Tale fattispecie potrebbe generare conflitti di interesse in quanto gli interessi di Cassa Centrale connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di *proprietary trading* potrebbero influenzare le scelte di investimento effettuate da Cassa Centrale stessa per conto dei Clienti gestiti.

La politica di gestione dei conflitti adottata da Cassa Centrale è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività svolta nonché dell'appartenenza al Gruppo Cassa Centrale Banca.

Al fine di garantire tale indipendenza Cassa Centrale adotta, laddove appropriate, misure e procedure volte a:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti;
- b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Cassa Centrale in particolare presidia i conflitti di interesse che possono verificarsi tra:

- Cassa Centrale stessa e la propria Clientela;
- Clienti di Cassa Centrale.

Cassa Centrale gestisce i potenziali conflitti di interesse adottando criteri oggettivi e trasparenti di selezione degli strumenti nell'ambito di un approccio multi manager, in modo da diversificare gli investimenti offrendo al Cliente le soluzioni meglio rispondenti al suo profilo di rischio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i conflitti che potrebbero insorgere tra i Clienti di Cassa Centrale si possono riferire ad un non omogeneo trattamento degli ordini di uno o più Clienti.

A tal proposito si evidenzia che Cassa Centrale applica le vigenti normative in tema di corretta imputazione ed aggregazione degli ordini e degli eseguiti, assicurando ai singoli Clienti l'omogeneità del trattamento (c.d. *fair treatment*).

Si fa rimando alla più complessiva policy sui conflitti d'interesse adottata da Cassa Centrale per eventuali approfondimenti in merito ai presidi approntati per la gestione e la riduzione dei conflitti di interesse.

- Informazioni sul servizio di gestione di portafogli e termini contrattuali

Concludendo il contratto, il Cliente conferisce a Cassa Centrale mandato per la gestione, discrezionale e individualizzata, del patrimonio da esso conferito, nel rispetto dei limiti e delle caratteristiche previste per la linea di gestione prescelta dal Cliente.

Il contratto è a tempo indeterminato, salva la facoltà del Cliente di recedervi in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'intermediario collocatore, ovvero direttamente a Cassa Centrale a mezzo lettera raccomandata A.R.; il recesso ha efficacia dal momento in cui Cassa Centrale ne riceve comunicazione, fermo quanto previsto dall'art. 1729 c.c.

Il contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti.

Nel caso in cui il Cliente sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito "Codice del Consumo") Cassa Centrale può:

- qualora sussista un giustificato motivo, modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni del contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Le modifiche comunicate al Cliente entrano in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del Cliente, salvo che Cassa Centrale non indichi un termine più lungo. È fatto salvo il diritto di recesso del Cliente;

- modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al contratto purché sussista un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere dal contratto.

Nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, Cassa Centrale può:

- modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni del contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Le modifiche entrano in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del Cliente, salvo che Cassa Centrale non indichi un termine più lungo. È fatto salvo il diritto di recesso del Cliente;

- modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al contratto dandone immediata comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere dal contratto.

Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel contratto divengano incompatibili con successive disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiscono quelle in essere tra le parti, senza obbligo per Cassa Centrale di comunicare al Cliente la relativa modifica del contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e di Cassa Centrale ai sensi dell'art. 1727 del codice civile.

- Procedure alternative per la composizione delle controversie con la Clientela – Reclami

Per eventuali reclami, il Cliente, anche potenziale, può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, all'indirizzo e ai recapiti sopra riportati. Cassa Centrale ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti.

Il processo di gestione dei reclami da parte di Cassa Centrale, si conclude tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La risposta al reclamo viene inviata tempestivamente e comunque nel termine sopra indicato.

Dopo aver presentato un reclamo, se il Cliente non è soddisfatto dell'esito o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice - anche ai fini del rispetto della mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - può:

- rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), per la risoluzione di controversie insorte con Cassa Centrale relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i Clienti professionali ai sensi del TUF. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte di Cassa Centrale ai predetti obblighi, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 Euro. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per le modalità e i termini di funzionamento si può consultare il sito www.acf.consob.it, chiedere presso gli sportelli o consultare il sito internet di Cassa Centrale;
- singolarmente o in forma congiunta con Cassa Centrale, anche in assenza di preventivo reclamo, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- chiedere a Cassa Centrale di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi di mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale, con essa convenuto.

Rapporti con soggetti incaricati della commercializzazione del servizio di gestione e consulenti

Cassa Centrale effettua la promozione e la commercializzazione del proprio servizio di gestione di portafogli anche per il tramite di intermediari finanziari appositamente incaricati. A tal fine, Cassa Centrale definisce con apposito accordo le misure organizzative che devono essere predisposte dai soggetti incaricati della promozione e distribuzione del servizio di gestione per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare le modalità di raccolta e conservazione della documentazione relativa alle operazioni di sottoscrizione, cambio linea, prelievo parziale, delega ed estinzione dei contratti di gestione nonché le modalità di trasmissione degli ordini e delle istruzioni provenienti dal Cliente tramite le procedure e funzioni operative predisposte sul portale di Cassa Centrale (www.cassacentrale.it).

Nelle predisposizioni di tali accordi Cassa Centrale cura la previsione di elevati standard di sicurezza e celerità (es. trasmissione via flusso informatico delle informazioni, procedure di controllo dei flussi, utilizzo di protocolli di sicurezza crittografati in modalità SSL a 128 bit ecc.), nonché la definizione dei centri di responsabilità.

Nel caso in cui Cassa Centrale si avvalga di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attività di gestione, essa mantiene la capacità di analizzare e valutare le indicazioni ricevute.

Metodo di valutazione e di comparazione dei risultati di gestione

Cassa Centrale commisura i risultati della propria attività riguardo ogni linea di gestione ad un parametro oggettivo di riferimento coerente con i rischi ad essa connessi (di seguito "benchmark"). Il benchmark è costruito facendo riferimento ad indicatori finanziari di comune utilizzo, elaborati da soggetti terzi, rilevati quotidianamente dalle fonti ufficiali e rilevabili sui principali quotidiani economici e/o sulle banche dati. Il valore degli indici in cui è strutturato il benchmark della gestione è espresso al lordo della fiscalità e delle commissioni di gestione, mentre il rendimento della gestione è un valore netto.

Il Cliente prende atto che:

CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.

Capitale Sociale deliberato Euro 1.263.600.000,00, versato Euro 952.031.808,00.

Iscr. Reg. Imprese di Trento e Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Società iscritta all'albo delle Banche – ABI 03599

Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede legale e Direzione Generale: Trento – Via Segantini, 5 – Tel. +39 0461 313111 – Fax +39 0461 313119 – www.cassacentrale.it

- a) le operazioni da lui disposte, compresi i prelievi ed i conferimenti successivi al primo, e le istruzioni e gli ordini da lui conferiti possono influenzare anche sensibilmente i risultati della gestione, con conseguente divergenza dei risultati rispetto al benchmark prefissato;
- b) il benchmark non può essere ritenuto indicativo di un rendimento minimo o comunque garantito della gestione.

Fermo restando quanto finora previsto, Cassa Centrale, in alternativa all'adozione di un benchmark può adottare un parametro di rischio ove tale indicatore costituisca, in relazione agli obiettivi della gestione dichiarati nel Prospetto, un metodo appropriato (rispetto all'indicazione di un parametro oggettivo di riferimento) per la valutazione e comprensione dei risultati della gestione. Il parametro di rischio eventualmente adottato è indicato nel Prospetto.

Informazioni sul metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata giornalmente secondo i seguenti criteri:

		Tipologia strumenti	Tipo prezzo	Fonte
ITALIANI	QUOTATI	Azioni	Prezzo Ufficiale	CED Borsa
		Warrant	Prezzo Ufficiale	CED Borsa
		covered warrant	Prezzo Ufficiale	CED Borsa
		Future	Chiusura teorico	CED Borsa
		valori teorici dei derivati (per calcolo margini)	Chiusura teorico	CED Borsa
		ETF, fondi immobiliari, fondi chiusi	N.A.V. Prezzo Ufficiale	CED Borsa
		Sicav	Prezzo Ufficiale	CED Borsa
		obbligazioni (MOT-EUROMOT comprensivi di titoli esteri)	Prezzo Ufficiale	CED Borsa
		ETF	N.A.V. Prezzo Ufficiale	Borsa Italia
		Altri fondi	Chiusura teorico	CED Borsa
	N.Q.	obbligazioni "IT"	Teorico	Procedura Interna CCB
ESTERI	QUOTATI ESTERI	Azioni	Prezzo Ufficiale	Telekurs
		fondi, sicav	Chiusura teorico	Telekurs
	N.Q.	obbligazioni	Last ultima controparte inserita	Telekurs
		ETF	N.A.V. Prezzo Ufficiale	Bloomberg, Telekurs

Tassi di cambio	Cambio Ufficiale BCE del giorno di riferimento	Telekurs
------------------------	------------------------------------------------	----------

Cassa Centrale informa il Cliente nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto, per effetto di perdite effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 10% del valore totale del patrimonio in gestione valutato alla data di inizio di ciascun trimestre solare., aumentato o diminuito degli eventuali conferimenti o riscatti parziali effettuati dal Cliente. In caso di accensione del rapporto in corso di trimestre, Cassa Centrale prende a riferimento il valore totale del patrimonio conferito.

Cassa Centrale si impegna inoltre a provvedere ad analoga informativa nei confronti del Cliente in occasione di ogni ulteriore riduzione del patrimonio affidato in gestione in misura pari o superiore al 10%, all'interno dello stesso periodo di valutazione considerato.

Tale informativa è fornita per iscritto da Cassa Centrale, anche per il tramite dell'intermediario collocatore, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo. Il Cliente prende atto che ai fini del monitoraggio di detta soglia Cassa Centrale opera sulla base della valorizzazione giornaliera dei portafogli in relazione agli ultimi prezzi e cambi di mercato noti. La soglia, pertanto, si intende superata nel giorno in cui le risultanze delle elaborazioni di valorizzazione del portafoglio evidenziano tale superamento.

Nel caso in cui Cassa Centrale detenga posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, Cassa Centrale informa il Cliente al dettaglio quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione è effettuata da Cassa Centrale strumento per strumento e non più tardi del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Dettagli su eventuali deleghe di gestione a soggetti terzi

Benché sia prevista dal contratto la possibilità di delegare a terzi in parte o totalmente l'attività di gestione, allo stato attuale non sono attive deleghe parziali o totali di gestione del patrimonio.

Caratteristiche delle linee di gestione offerte da Cassa Centrale
1) Tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio

GP Benchmark	Classificazione linee di gestione di portafogli ai sensi dell'SFDR*	Titoli di Debito	Azioni	Fondi e Sicav	Strumenti Derivati
Obbligazionaria Euro Breve Termine	Prodotto light green	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura
Obbligazionaria Euro Medio/Lungo Termine	Prodotto light green	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura
Obbligazionaria Globale ex-Euro	Prodotto light green	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 20	Prodotto light green	fino al 80%	fino al 20%	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 30	Prodotto light green	fino al 70%	fino al 30%	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 40	Prodotto light green	fino al 60%	fino al 40%	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 50	Prodotto light green	fino al 50%	fino al 50%	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 60	Prodotto light green	fino al 40%	fino al 60%	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 70	Prodotto light green	fino al 30%	fino al 70%	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 80	Prodotto light green	fino al 20%	fino al 80%	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 90	Prodotto light green	fino al 10%	fino al 90%	fino al 100%	solo per copertura
Prudente	Prodotto light green	fino al 80%	fino al 30%	fino al 100%	solo per copertura
Equilibrata	Prodotto light green	fino al 70%	fino al 40%	fino al 100%	solo per copertura
Dinamica	Prodotto light green	fino al 60%	fino al 50%	fino al 100%	solo per copertura
Azionaria Italia	Prodotto light green	non previsti	fino al 100%	fino al 100%	solo per copertura
Azionaria Euro	Prodotto light green	non previsti	fino al 100%	fino al 100%	solo per copertura
Azionaria Globale	Prodotto light green	non previsti	fino al 100%	fino al 100%	solo per copertura
PIR Risparmio Italia 30	Prodotto light green	fino al 70%	fino al 30%	fino al 100%	solo per copertura
PIR Risparmio Italia 50	Prodotto light green	fino al 50%	fino al 50%	fino al 100%	solo per copertura
PIR Risparmio Italia Azionario	Prodotto light green	non previsti	fino al 100%	fino al 100%	solo per copertura

GP Quantitative	Classificazione linee di gestione di portafogli ai sensi dell'SFDR*	Titoli di Debito	Azioni	Fondi e Sicav	Strumenti Derivati
Quantitative 1	Prodotto light green	fino al 100%	fino al 20%	fino al 100%	solo per copertura
Quantitative 2	Prodotto light green	fino al 85%	fino al 30%	fino al 100%	solo per copertura
Quantitative 3	Prodotto light green	fino al 70%	fino al 60%	fino al 100%	solo per copertura

GP Private	Classificazione linee di gestione di portafogli** ai sensi dell'SFDR*	Titoli di Debito	Azioni	Fondi e Sicav	Strumenti Derivati
Comparto Obbligazionario Euro Breve Termine	Comparto che rispetta i parametri previsti per i prodotti light green	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura

Comparto Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine	Comparto che rispetta i parametri previsti per i prodotti light green	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura
Comparto Obbligazionario Globale ex-Euro	Comparto che rispetta i parametri previsti per i prodotti light green	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura
Comparto Obbligazionario Euro High Yield	Comparto che rispetta i parametri previsti per i prodotti light green	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura
Comparto Obbligazionario Paesi Emergenti	Comparto che non rispetta i parametri previsti per i prodotti light green e dark green ma che integra i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura
Comparto Azionario Italia	Comparto che rispetta i parametri previsti per i prodotti light green	non previsti	fino al 100%	fino al 100%	solo per copertura
Comparto Azionario Euro	Comparto che rispetta i parametri previsti per i prodotti light green	non previsti	fino al 100%	fino al 100%	solo per copertura
Comparto Azionario Globale	Comparto che rispetta i parametri previsti per i prodotti light green	non previsti	fino al 100%	fino al 100%	solo per copertura
Comparto Azionario Paesi Emergenti	Comparto che non rispetta i parametri previsti per i prodotti light green e dark green ma che integra i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento	non previsti	fino al 100%	fino al 100%	solo per copertura

* Riferimento al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Tale Regolamento è denominato «Sustainable Finance Disclosure Regulation» o abbreviato «SFDR». Per informazioni di dettaglio in merito alla classificazione delle linee di gestione ai sensi del Regolamento SFDR, si rimanda al successivo paragrafo 3) della presente sezione.

** La classificazione delle linee GP Private ai fini dell'SFDR è funzione della ripartizione dei pesi percentuali attribuiti a ciascun comparto.

2) Tipi di operazioni eseguibili su tali strumenti

Sugli strumenti finanziari individuati nelle tabelle sopra riportate Cassa Centrale può porre in essere, nei limiti stabiliti dalle disposizioni impartite dagli Organi di Vigilanza, le seguenti tipologie di operazioni:

- compravendite a pronti;
- compravendite a premio;
- compravendite a termine;
- operazioni di prestito titoli e riporto;
- pronti contro termine.

Obiettivi di gestione, grado di rischio e descrizione del parametro di riferimento o parametro di rischio

GP Benchmark	Obiettivo	Orizzonte temporale	Grado di rischio	Leva Finanziaria	Parametro di riferimento
Obbligazionaria Euro Breve Termine	Pura redditività	Breve	Basso	1	100% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index
Obbligazionaria Euro Medio/Lungo Termine	Redditività e rivalutabilità del capitale	Medio	Basso	1	60% ICE BofAML Euro Government Index, 40% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index
Obbligazionaria Globale ex-Euro	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/alto	1	100% ICE BofA 1-10 Year Global Government Excluding Euro Index

Bilanciata 20	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/basso	1	Componente Obbligazionaria 80%: 20% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 36% ICE BofAML Euro Government Index, 24% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 20%: 6% MSCI World in Euro, 14% MSCI EMU in Euro
Bilanciata 30	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/basso	1	Componente Obbligazionaria 70%: 24,5% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 28% ICE BofAML Euro Government Index, 17,5% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 30%: 9% MSCI World in Euro, 21% MSCI EMU in Euro
Bilanciata 40	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/alto	1	Componente Obbligazionaria 60%: 21% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 27% ICE BofAML Euro Government Index, 12% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 40%: 16% MSCI World in Euro, 24% MSCI EMU in Euro
Bilanciata 50	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/alto	1	Componente Obbligazionaria 50%: 17,5% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 22,5% ICE BofAML Euro Government Index, 10% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 50%: 25% MSCI World in Euro, 25% MSCI EMU in Euro
Bilanciata 60	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/alto	1	Componente Obbligazionaria 40%: 12% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 16% ICE BofAML Euro Government Index, 12% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 60%: 33% MSCI World in Euro, 27% MSCI EMU in Euro
Bilanciata 70	Rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Alto	1	Componente Obbligazionaria 30%: 6% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 15% ICE BofAML Euro Government Index, 9% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 70%: 42% MSCI World in Euro, 28% MSCI EMU in Euro
Bilanciata 80	Rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Alto	1	Componente Obbligazionaria 20%: 5% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 8% ICE BofAML Euro Government Index, 7% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 80%: 52% MSCI World in Euro, 28% MSCI EMU in Euro
Bilanciata 90	Rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Alto	1	Componente Obbligazionaria 10%: 2,5% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 4% ICE BofAML Euro Government Index, 3,5% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 90%: 63% MSCI World in Euro, 27% MSCI EMU in Euro
Prudente	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/basso	1	Componente Obbligazionaria 75%: 22,5% ICE BofAML Global Government Index, 22,5% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index, 11,25% ICE BofAML Euro Government Index, 18,75% ICE BofAML Euro Corporate Index Componente Azionaria 25%: 10% MSCI World in Euro, 15% MSCI Emu in Euro

Equilibrata	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/alto	1	Componente Obbligazionaria 65%: 19,5% ICE BofAML Global Government Index, 19,5% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index, 9,75% ICE BofAML Euro Government Index, 16,25% ICE BofAML Euro Corporate Index Componente Azionaria 35%: 14% MSCI World in Euro, 21% MSCI Emu in Euro
Dinamica	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/alto	1	Componente Obbligazionaria 55%: 19,25% ICE BofAML Global Government Index, 13,75% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index, 8,25% ICE BofAML Euro Government Index, 13,75% ICE BofAML Euro Corporate Index Componente Azionaria 45%: 22,5% MSCI World in Euro, 22,5% MSCI Emu in Euro

Azionaria Italia	Rivalutabilità del capitale	Lungo	Alto	1	100% FTSE MIB
Azionaria Euro	Rivalutabilità del capitale	Lungo	Alto	1	100% MSCI Emu in Euro
Azionaria Globale	Rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Alto	1	100% MSCI World in Euro

PIR Risparmio Italia 30	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Medio/basso	1	Componente Obbligazionaria 70%: 10% JP Morgan 3M Cash Eur, 50% ICE BofAML Italy Large cap Corporate Eur, 10% J.P. Morgan Global Government Bond Index Eur Componente Azionaria 30%: 10% MSCI World in Eur, 10% FTSE MIB, 10% FTSE Italia Mid Cap
PIR Risparmio Italia 50	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Medio/alto	1	Componente Obbligazionaria 50%: 5% JP Morgan 3M Cash Eur, 35% ICE BofAML Italy Large cap Corporate Eur, 10% J.P. Morgan Global Government Bond Index Eur Componente Azionaria 50%: 20% MSCI World in Eur, 15% FTSE MIB, 15% FTSE Italia Mid Cap
PIR Risparmio Italia Azionario	Rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Alto	1	Componente Azionaria 100%: 30% MSCI World in Eur, 45% FTSE MIB, 25% FTSE Italia Mid Cap

GP Quantitative	Obiettivo	Orizzonte temporale	Grado di rischio	Leva Finanziaria	Parametro di rischio
Quantitative 1	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio	Basso	1	VaR 2,8% calcolato su di un orizzonte temporale di 22 giorni lavorativi ed un livello di probabilità pari al 99%
Quantitative 2	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio	Medio/basso	1	VaR 3,5% calcolato su di un orizzonte temporale di 22 giorni lavorativi ed un livello di probabilità pari al 99%
Quantitative 3	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio	Medio/alto	1	VaR 7,0% calcolato su di un orizzonte temporale di 22 giorni lavorativi ed un livello di probabilità pari al 99%

GP Private	Grado di rischio*	Leva Finanziaria	Parametro di riferimento
Comparto Obbligazionario Euro Breve Termine	Basso	1	100% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index
Comparto Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine	Basso	1	60% ICE BofAML Euro Government Index, 40% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index

Comparto Obbligazionario Globale ex-Euro	Medio/alto	1	100% ICE BofA 1-10 Year Global Government Excluding Euro Index
Comparto Obbligazionario Euro High Yield	Medio/alto	1	50% ICE BofAML BB Euro High Yield Index 50% ICE BofAML Euro Corporate Index
Comparto Obbligazionario Paesi Emergenti	Medio/alto	1	100% ICE BofA US Emerging Market External Sovereign Index
Comparto Azionario Italia	Alto	1	100% FTSE MIB
Comparto Azionario Euro	Alto	1	100% MSCI Emu in Euro
Comparto Azionario Globale	Alto	1	100% MSCI World in Euro
Comparto Azionario Paesi Emergenti	Alto	1	100% MSCI Emerging Markets in Euro

*Il grado di rischio della linea GP Private è funzione della ripartizione dei pesi percentuali attribuiti a ciascun comparto.

Di seguito viene riportata una descrizione degli indici (benchmark) utilizzati come parametro di riferimento:

JP Morgan 3M Cash Index: l'indice permette di monitorare in modo accurato il mercato monetario dell'area Euro; viene calcolato giornalmente in base ai tassi di deposito Euro di scadenza 3 mesi.

ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index: l'indice rappresenta la media delle performance di tutte le obbligazioni di debito pubblico, denominate in Euro emesse da Paesi Sovrani dell'area Euro, che hanno una data scadenza inferiore ad un anno ed un ammontare minimo di un miliardo di Euro.

ICE BofA 1-10 Year Global Government Excluding Euro Index: l'indice replica la performance delle obbligazioni governative denominate in valuta locale di Paesi membri del G10 o dell'Europa occidentale, con rating investment grade (basato su una media di diverse agenzie di rating). L'indice include le obbligazioni che hanno una data scadenza superiore ad un anno ed inferiore a 10 anni. L'indice esclude le obbligazioni denominate in euro.

ICE BofAML Euro Government Index: l'indice rappresenta la media delle performance di tutte le obbligazioni di debito pubblico, denominate in Euro emesse da Paesi Sovrani dell'area Euro sia nell'Euromercato che in quello domestico, che hanno una data scadenza superiore ad un anno ed un ammontare minimo di un miliardo di Euro.

ICE BofAML Euro Corporate Index: l'indice replica la performance delle obbligazioni societarie denominate in Euro, con rating investment grade (basato su una media di diverse agenzie di rating), che hanno una data di scadenza superiore ad un anno, un programma di cedole fisso e un ammontare minimo di 250 mln Euro.

ICE BofAML BB Euro High Yield Index: l'indice rappresenta la media delle performance di tutte le obbligazioni societarie denominate in Euro, con rating da BB1 a BB3 basato su una media di diverse agenzie di rating, che hanno una data di scadenza superiore ad un anno ed un ammontare minimo di 100 milioni di Euro.

ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Index: l'indice rappresenta la media delle performance di tutte le obbligazioni di società italiane investment grade, a grande capitalizzazione, denominate in Euro ed emesse in Italia, che hanno una vita residua alla scadenza di almeno un anno ed un ammontare minimo in circolazione di 500 milioni di Euro.

ICE BofAML Global Government Index in Euro: l'indice, denominato in Euro, rappresenta la media delle performance di tutte le obbligazioni governative, nelle loro divise di riferimento, con data di scadenza superiore a un anno emesse da Paesi della Zona Euro con rating investment grade o da Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America (gruppo FX-G10 o Europa Occidentale).

ICE BofAML US Emerging Markets External Sovereign Index: l'indice rappresenta la media delle performance di tutte le obbligazioni sovrane dei mercati emergenti denominate in USD. L'indice include le obbligazioni che hanno una data scadenza superiore ad un anno ed un ammontare minimo di 250 mln Usd.

J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro: l'indice, denominato in Euro, rappresenta la media delle performance di tutte le obbligazioni governative, nelle loro divise di riferimento, con data di scadenza superiore a un anno emesse nei seguenti Paesi: Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Giappone, Spagna, Svezia, Olanda, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

MSCI Emu in Euro: l'indice rappresenta la media delle performance delle azioni quotate nei mercati che fanno parte dell'Unione Economica e Monetaria ponderata per la capitalizzazione del flottante.

MSCI World in Euro: l'indice, denominato in Euro, rappresenta la media delle performance delle azioni, nelle loro divise di riferimento, quotate nei mercati di tutto il mondo (Developed Market) ponderata per la capitalizzazione del flottante.

FTSE MIB: l'indice rappresenta la media delle performance delle maggiori 40 società quotate nel mercato azionario italiano ponderata per la capitalizzazione del flottante.

FTSE Italia Mid Cap: l'indice rappresenta la media delle performance delle prime 60 società per capitalizzazione che non appartengono all'indice FTSE MIB ponderate per la capitalizzazione del flottante.

MSCI Emerging Markets in Euro: l'indice, denominato in Euro, rappresenta la media delle performance delle azioni, nelle loro divise di riferimento, quotate nei mercati emergenti, ponderata per la capitalizzazione del flottante.

3) Informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali

Nelle tabelle della presente sezione, al punto 1) "Tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio", sono indicate le linee di gestione qualificate come:

- prodotti finanziari che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali (o una loro combinazione) e per cui le imprese oggetto di investimento rispettano prassi di buona governance (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 – definiti anche come prodotti "**light green**");
- prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 – definiti anche come prodotti "**dark green**");
- altri prodotti non rientranti nelle categorie precedenti, ma che integrano i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento (definiti anche come altri prodotti).

I portafogli di tali linee di gestione vengono costituiti considerando:

- regole di esclusione degli investimenti per cui gli emittenti non rispondono a criteri minimi di sostenibilità;
- regole di selezione degli investimenti negli emittenti più virtuosi con riferimento alle caratteristiche ambientali e/o sociali (o una loro combinazione);
- regole che assicurano livelli minimi, nel portafoglio, di investimenti che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali (o una loro combinazione) rispetto agli altri investimenti.

Nello specifico, le regole di esclusione (c.d. "screening negativo") comuni a tutte le linee di gestione vietano gli investimenti in:

- a) strumenti finanziari riferibili a emittenti societari operanti nella produzione di mine antiuomo e bombe a grappolo o presenti nella lista dei 25 maggiori produttori mondiali di armi e servizi militari;
- b) strumenti finanziari di emittenti governativi non appartenenti all'OCSE, salvo preventiva e positiva valutazione dell'allineamento agli SDGs (*Sustainable Development Goals*) definiti dalle Nazioni Unite nell'agenda 2030 basata su appositi indicatori forniti da info-provider specializzati;
- c) quote di fondi/ OICVM che presentano un rischio di sostenibilità severo, salvo preventiva e positiva valutazione dell'investimento stesso ai fini della composizione del portafoglio.

In aggiunta alle regole di esclusione comuni a tutti i portafogli, le linee di gestione qualificate "light green" ai sensi dell'art. 8 SFDR devono presentare una quota pari ad almeno il 70% del patrimonio complessivo investita in strumenti o prodotti di emittenti selezionati secondo i criteri di seguito descritti:

- i. esclusione di strumenti finanziari di emittenti governativi non appartenenti all'OCSE, perciò non aderenti alle sue politiche di contrasto dei fenomeni criminali come la corruzione, a prescindere dall'eventuale allineamento ai succitati SDGs;
- ii. esclusione di strumenti finanziari speculativi (e.g. ETC, futures, ...) su materie prime alimentari – come caffè, mais, riso, soia – allo scopo di non incoraggiare la speculazione su queste materie;
- iii. selezione di strumenti finanziari di emittenti societari che presentano una soddisfacente valutazione di sostenibilità;
- iv. selezione di quote di fondi/ OICVM che presentano una quota inferiore al 5% delle masse totali sottostanti investita in strumenti finanziari esposti ad un rischio di sostenibilità severo;
- v. inclusione nell'universo investibile di obbligazioni classificate come green bond, social bond o sustainability bond conformemente alle linee guida elaborate da primarie associazioni di categoria non lucrative che forniscono servizi e assistenza ai partecipanti ai mercati internazionali dei capitali e dei valori mobiliari;
- vi. inclusione nell'universo investibile di strumenti finanziari emessi da organizzazioni sovranazionali che, in quanto tali, presentano un rischio di sostenibilità basso o trascurabile.

In aggiunta alle regole di esclusione comuni a tutti i portafogli, le linee di gestione qualificate "dark green" ai sensi dell'art. 9 SFDR devono presentare una quota pari ad almeno il 90% del patrimonio complessivo investita in strumenti o prodotti di emittenti selezionati secondo i criteri di seguito descritti:

- i. esclusione di strumenti finanziari speculativi (e.g. ETC, futures, ...) su materie prime alimentari – come caffè, mais, riso, soia – allo scopo di non incoraggiare la speculazione su queste materie;
- ii. selezione di strumenti finanziari di emittenti societari che presentano una buona valutazione di sostenibilità;
- iii. selezione di quote di fondi/ OICVM classificati dal soggetto gestore come prodotti finanziari ex. Art. 9 SFDR;
- iv. inclusione nell'universo investibile di obbligazioni classificate come green bond, social bond o sustainability bond conformemente alle linee guida elaborate da primarie associazioni di categoria non lucrative che forniscono servizi e assistenza ai partecipanti ai mercati internazionali dei capitali e dei valori mobiliari;
- v. inclusione nell'universo investibile di strumenti finanziari emessi da organizzazioni sovranazionali che, in quanto tali, presentano un rischio di sostenibilità basso o trascurabile.

Le soglie sopra illustrate sono necessarie ad assicurare che la linea di gestione promuova le caratteristiche ambientali e/o sociali o abbiamo come obiettivo investimenti sostenibili. Eventuali istruzioni vincolanti impartite dal cliente possono comportare la modifica della classificazione ai fini SFDR assegnata alle linee di gestione offerte.

Le valutazioni di sostenibilità ed esposizione al rischio di sostenibilità dei sottostanti dei fondi/ OICVM sopra menzionate sono rilevate da primari info-provider specializzati.

La Banca ha adottato una specifica normativa interna per disciplinare gli aspetti sopra descritti.

Per maggiori informazioni sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento si rinvia alle Sezioni 4.2 e 4.3 della presente Informativa precontrattuale.

Sez. 3

Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela

Cassa Centrale è responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso di essa. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti detenuti da Cassa Centrale costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello di Cassa Centrale e da quello degli altri Clienti. Le somme di denaro detenute da Cassa Centrale seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 c.c., Cassa Centrale ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione nella stessa specie monetaria. Gli strumenti finanziari depositati presso Cassa Centrale possono essere cartacei o dematerializzati. Cassa Centrale può custodire i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati.

- Informazioni circa il subdeposito degli strumenti finanziari detenuti per conto dei Clienti e responsabilità di Cassa Centrale.

Cassa Centrale può subdepositare, previo consenso del Cliente, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, gli strumenti finanziari cartacei e dematerializzati presso depositari centrali di titoli o depositari centrali ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. w-septies del TUF oppure presso depositari abilitati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, comma 1 lett. b) e c) bis del TUF emanato da Banca d'Italia il 5.12.2019. Resta ferma la responsabilità di Cassa Centrale, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari dematerializzati detenuti dal soggetto abilitato in un conto omnibus intestato a Cassa Centrale, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di Clienti.

Cassa Centrale, previa autorizzazione del Cliente, ricorre al deposito degli strumenti finanziari dello stesso in un "conto omnibus" aperto presso terzi soggetti ed intestato a Cassa Centrale, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che gli strumenti finanziari del Cliente vengano depositati in un unico conto unitamente agli strumenti finanziari di altri Clienti, fermo restando che Cassa Centrale, in rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione quelli di pertinenza del singolo Cliente, adottando misure volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. Nel caso di ricorso al deposito in un "conto omnibus", il Cliente corre il rischio che Cassa Centrale possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri Clienti gli strumenti finanziari di sua proprietà.

In caso di sub-deposito presso soggetti di paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati possono essere regolati diversamente da quanto previsto dall'ordinamento giuridico italiano e/o dell'Unione Europea: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello di Cassa Centrale o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali.

Cassa Centrale istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizi e attività di investimento prestati. In tali evidenze sono indicati i soggetti presso i quali sono subdepositati gli strumenti finanziari nonché l'eventuale appartenenza di questi soggetti al medesimo gruppo di Cassa Centrale e la loro nazionalità. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub-depositario indicato. Cassa Centrale si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del sub-depositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente.

In relazione agli strumenti finanziari subdepositati, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiederne a Cassa Centrale la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite i sub-depositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile da Cassa Centrale su richiesta del Cliente.

- Informazioni su privilegi e diritti

Il Contratto prevede che:

- se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, Cassa Centrale lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata a pagare quanto dovuto entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera;
- se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti di Cassa Centrale, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente, o a mezzo di altro intermediario abilitato, un adeguato quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato da Cassa Centrale stessa;
- Cassa Centrale si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente;
- se Cassa Centrale ha fatto vendere solo parte dei Titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

- Informazioni sulle somme di denaro della Clientela depositate nella prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte di Cassa Centrale

Ai sensi dell'art. 22 del TUF le Banche godono della separazione patrimoniale per i soli strumenti finanziari del cliente dalle stesse detenute e non anche per le somme di denaro ricevute dal cliente nella prestazione di servizi di investimento o accessori. Pertanto, l'eventuale liquidità non investita ma giacente sul conto di gestione sono passività assoggettabili a *bail-in* (come descritto alla sezione 4.2), anche se affidate ad un sub-depositario. Resta ferma la tutela fornita dai sistemi di indennizzo e di garanzia dei depositi a cui Cassa Centrale aderisce.

Sez. 4

Informazioni sui Prodotti finanziari

Prima di effettuare un investimento in Prodotti finanziari il Cliente deve informarsi presso l'intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

Il Cliente deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di prestare al Cliente il servizio di gestione di portafogli, una volta apprezzato il suo grado di rischio, Cassa Centrale deve valutare se l'investimento è adeguato per il Cliente, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento, alla capacità di sostenere le perdite, alla tolleranza al rischio ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari.

Fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di adeguatezza, Cassa Centrale nella prestazione del servizio di gestione di portafogli adotta logiche di diversificazione e copertura, pertanto può inserire all'interno del portafoglio del Cliente anche strumenti finanziari che risultino al di fuori del Target Market effettivo positivo di riferimento. Con l'espressione "Target Market effettivo positivo" si identificano i prodotti finanziari che, per caratteristiche, risultano idonei a soddisfare le esigenze e gli obiettivi di investimento del Cliente.

Cassa Centrale può altresì effettuare operazioni rientranti nel "Target Market effettivo negativo", che identifica i prodotti finanziari che, per caratteristiche, non risultano idonei a soddisfare le esigenze e gli obiettivi di investimento del Cliente. Tali operazioni sono comunicate al Cliente tramite i rendiconti periodici.

4.1 INFORMAZIONI SULLA NATURA DELLE TIPOLOGIE SPECIFICHE DI PRODOTTI FINANZIARI

Cassa Centrale, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, può eseguire operazioni aventi per oggetto:

- titoli di capitale;
- titoli di debito;
- quote e azioni di OICR (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - società di investimento a capitale variabile);
- strumenti finanziari derivati;
- Prodotti di Investimento Assicurativo;
- certificati di deposito.

Cassa Centrale può inoltre effettuare operazioni di pronti contro termine.

Cassa Centrale non potrà in ogni caso eseguire ordini conferiti da Clientela al dettaglio aventi ad oggetto i prodotti finanziari a complessità molto elevata di cui al seguente elenco:

- prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio "Asset Backed Securities");
- prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio "Contingent Convertible Notes", prodotti finanziari qualificabili come "additional tier 1" ai sensi dell'art. 52 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (di seguito, "CRR");
- prodotti finanziari credit linked (ossia esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
- strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quella di copertura;
- prodotti finanziari strutturati non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente.

TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO

Tra i titoli di capitale più diffusi vi sono le azioni, mentre tra i titoli di debito più diffusi vi sono gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, i commercial paper, le obbligazioni (comprese le obbligazioni emesse da Cassa Centrale).

L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire.

L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente:

- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie;
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire di quanto investito.

Sia per i **titoli di capitale** che per i **titoli di debito**, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il **rischio specifico ed il rischio generico** (o sistematico). Il **rischio specifico** dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il **rischio generico** rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il **rischio generico per i titoli di capitale** trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il **rischio generico dei titoli di debito** si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Per gli investimenti in Prodotti Finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime (c.d. **rischio emittente**) tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono al Cliente. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al Cliente.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti

il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il Cliente deve tener presente che la misura effettiva degli interessi (c.d. rischio di interesse) si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dal Cliente fino alla scadenza. Qualora il Cliente avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello offerto dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.

Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon, titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%.

È dunque importante per il Cliente, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Una particolare categoria di strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito sono le **obbligazioni convertibili**. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il Cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

OBBLIGAZIONI STRUTTURATE (TITOLI DI DEBITO CON COMPONENTE DERIVATIVA)

Il Cliente può sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (**titoli strutturati**). In generale, sono strumenti complessi, il cui apprezzamento da parte del Cliente è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che il Cliente concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di rischio che essa comporta.

Sono titoli costituiti da una obbligazione, cosiddetta componente fissa, e da una o più componenti definite "derivative", ovvero espresse da opzioni su attività sottostanti come indici, azioni e valute.

Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, derivante da:

- parte "fissa": rendimento più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali, che garantisce all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso;
- parte "variabile": rendimento che può essere strutturato anche in forme molto complesse ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli "plain vanilla".

I più diffusi strumenti finanziari derivati sono:

I futures: le operazioni su "futures" comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore del Cliente. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente.

Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore del Cliente, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se il Cliente non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e il Cliente è debitore di ogni altra passività prodottasi.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

Le opzioni: le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. Il Cliente che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare.

L'acquisto di un'opzione ("call") è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il Cliente avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, il Cliente può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno diverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante.

Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un Cliente che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione ("put") comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione

possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante.

Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

Sia per le operazioni in futures che per le operazioni in opzioni, Il Cliente deve informarsi presso il soggetto proponente l'investimento circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali il Cliente può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'Organo di Vigilanza del mercato o della "clearing house" al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni.

Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni, ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse.

L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno "swap" è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, il Cliente deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, il Cliente può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

I warrant: sono titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il "warrant" – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il Cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

QUOTE E AZIONI DI OICR

La diversificazione del portafoglio (suddivisione dell'investimento tra più strumenti finanziari) finalizzata all'eliminazione del rischio specifico di un particolare strumento finanziario può risultare costosa e difficile da attuare per un Cliente con un patrimonio limitato. Tuttavia, è possibile raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti, investendo il proprio patrimonio in **quote o azioni di OICR** (ossia, in particolare, fondi comuni d'investimento e SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento ai **fondi comuni d'investimento aperti**, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

I fondi speculativi sono fondi comuni di investimento costituiti in forma aperta o chiusa che derogano ai limiti e ai divieti di contenimento e frazionamento del rischio previsti dalla Banca d'Italia. È la tipologia di fondo impiegata SGR per costituire "hedge fund" di diritto italiano. Si tratta di OICR non armonizzati, ovvero non aderenti alla disciplina europea in tema di OICR.

In aggiunta ai rischi propri di un investimento in OICR, i fondi speculativi si caratterizzano per il fatto di:

- poter derogare ai divieti ed alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, aumentando la rischiosità dell'investimento;
- poter investire in fondi "hedge" insediati in centri off-shore o non soggetti a forme di vigilanza prudenziale;
- tendere ad essere meno liquidi di quelli tradizionali e spesso il disinvestimento richiede un periodo di preavviso (al fine di permettere al gestore di mettere in atto le proprie strategie di investimento);
- poter ricorrere all'utilizzo della leva finanziaria e degli strumenti derivati in modo significativo, comunque nei limiti indicati dal regolamento o documento costitutivo dell'OICR. Si precisa che la leva finanziaria è superiore a uno, ove il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari sia superiore al controvalore del patrimonio affidato in gestione, per effetto di vendite allo scoperto, strumenti derivati, ecc.;

- poter, in relazione agli investimenti effettuati, attingere a forme di indebitamento nei limiti indicati dal regolamento o documento costitutivo dell'OICR.

Per tali strumenti è vietato svolgere attività di sollecitazione del risparmio ed è stabilito un numero massimo di partecipanti all'OICR. La valorizzazione della quota può avere una periodicità anche mensile o superiore. La soglia minima di ingresso è molto elevata e le quote minime di ingresso non sono frazionabili, ovvero l'importo minimo di sottoscrizione deve essere interamente soddisfatto in capo ad un unico Cliente.

4.2: INFORMAZIONI SUI RISCHI PROPRI DELLE TIPOLOGIE SPECIFICHE DI PRODOTTI FINANZIARI

Al fine di poter valutare il rischio derivante da un investimento, il Cliente deve tenere presenti, con riferimento ai diversi Prodotti Finanziari, i seguenti elementi:

- la **variabilità del prezzo** del Prodotto Finanziario: questa dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura;
- la **liquidità** di un Prodotto Finanziario: consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in denaro senza perdita di valore. Essa dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il Prodotto Finanziario è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i Prodotti Finanziari trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei Prodotti Finanziari non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di Prodotti Finanziari viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore dei Prodotti Finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di Prodotti Finanziari trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per il Cliente difficoltà nel liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi;
- la **divisa** in cui è denominato il Prodotto Finanziario: qualora sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per il Cliente, tipicamente l'Euro per il Cliente italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. Il Cliente deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento;
- **gli altri fattori fonte di rischi generali:**
 - denaro e valori depositati: l'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. Ai sensi dell'art. 22 del TUF le Banche godono della separazione patrimoniale per i soli strumenti finanziari del cliente dalle stesse detenuti e non anche per le somme di denaro ricevute dal cliente nella prestazione di servizi di investimento o accessori. Pertanto, l'eventuale liquidità non investita ma giacente sul conto di gestione sono passività assoggettabili a *bail-in*, anche se affidate ad un sub-depositario. Resta ferma la tutela fornita dai sistemi di indennizzo e di garanzia dei depositi a cui Cassa Centrale aderisce. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato;
 - commissioni ed altri oneri: prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite;
 - operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni: le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto Prodotti Finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre il Cliente a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni ai Clienti. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, il Cliente dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. Il Cliente dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni;
 - sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni: gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini ("*order routing*"), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per il Cliente di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopradescritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati;
 - sistemi elettronici di negoziazione: i sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dal Cliente o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi;
 - operazioni eseguite fuori da mercati organizzati: gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare un Prodotto Finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora il Prodotto Finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti;
 - investimento in titoli assoggettabili a riduzione o conversione o conversione e/o a *bail-in*: Cassa Centrale può investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione e/o a "*bail-in*" secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 ("**BRD**") e dai D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. La normativa prevede che, qualora una banca o un intermediario si trovi in una situazione di dissesto o di rischio di dissesto e non si possano ragionevolmente prospettare misure alternative, in relazione ai titoli emessi dalla stessa, possono essere adottate le seguenti misure:
 - a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione,

- quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dello stesso;
- b) il bail-in, quando la misura indicata alla lettera a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o al rischio di dissesto e ricorrono le condizioni per la risoluzione della banca o dell'intermediario. Il bail-in comporta la riduzione o l'azzeramento del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca. Si applica secondo la gerarchia di seguito indicata: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale; iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari (ossia privi di garanzie); v) i titolari di deposito che non sono persone fisiche o piccole e medie imprese (per la parte eccedente l'importo di 100.000 Euro); v) i titolari di deposito che sono persone fisiche o piccole e medie imprese (per l'importo eccedente 100.000 Euro). Restano escluse dall'ambito di applicazione del bail-in alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite all'art. 1, comma 1, lett. rr), del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180. Lo strumento del bail-in può essere applicato sia individualmente che in combinazione con altre misure di risoluzione previste dalla normativa applicabile: (1) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (2) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (3) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

RISCHI LEGATI ALL'OPERATIVITÀ SU "MERCATI EMERGENTI"

Le transazioni poste in essere sui mercati di paesi convenzionalmente definiti come "emergenti" possono esporre il Cliente ad una serie di rischi addizionali, non completamente assimilabili a quelli cui va incontro l'operatività su mercati di paesi più sviluppati.

In linea generale, i tratti distintivi essenziali di un paese "a mercati emergenti" sono i seguenti:

- insufficiente grado di sviluppo a livello di infrastrutture;
- significativi margini di incremento della crescita economica e della partecipazione di Clienti stranieri al capitale di società operanti nel paese "emergente".

Più in particolare, si può considerare "paese a mercati emergenti" quello che possiede alcune delle caratteristiche di seguito elencate:

- reddito pro capite inferiore al parametro identificativo delle economie a basso e medio reddito, fissato dalla Banca Mondiale;
- recenti (o relativamente recenti) liberalizzazioni nel settore economico (inclusi eventuali processi tendenti alla riduzione della presenza dello Stato nell'economia, alla privatizzazione di attività pubbliche, e alla rimozione degli eventuali controlli statali alle negoziazioni in ambito valutario, nonché degli ostacoli all'insediamento nel paese di capitali esteri);
- graduatoria di debito inferiore alle classificazioni di investimento elaborate dalle maggiori agenzie di rating internazionale, nonché una storia recente di mancato pagamento o di rinvio nel pagamento del debito pubblico;
- recente liberalizzazione in ambito politico, e primi passi compiuti dal paese nella direzione di un'evoluzione in senso democratico del sistema politico;
- non adesione all'OCSE.

Si definisce quindi operatività su "mercati emergenti" quella avente ad oggetto Prodotti Finanziari (e relativi prodotti derivati) emessi da enti residenti, domiciliati, o aventi interessi notevoli in paesi che possiedano alcune, seppure non tutte, le suindicate caratteristiche. Il presente documento, che non esaurisce tutti gli aspetti legati al rischio di investimenti su mercati emergenti, si propone di fornire una disamina degli aspetti più rischiosi di tale attività.

La tipologia di rischio che caratterizza l'attività di investimento su mercati emergenti, ovvero in Prodotti Finanziari quotati su mercati emergenti, è legata principalmente agli elementi elencati di seguito:

a) assetto economico

Le economie dei paesi con mercati emergenti sono caratterizzate da maggiore instabilità rispetto ai paesi più sviluppati: le conseguenze principali possono essere delle fluttuazioni anche notevoli dei principali parametri economici, quali ad esempio imprevedibili variazioni nei rapporti di cambio con le altre valute, ovvero nei tassi di interesse e di inflazione.

Anche l'eventuale indebitamento del paese nei confronti di altre nazioni o di organismi internazionali, insieme all'assenza di adeguate infrastrutture, possono contribuire ad aumentare l'instabilità economica e, di riflesso, creare una condizione di incertezza a livello finanziario.

b) situazione politica

È risaputo che un contesto politico instabile è causa di incertezza ed instabilità anche per il mercato finanziario.

L'assetto politico di molti paesi "a mercato emergente" può andare soggetto a significative e non infrequenti trasformazioni, riconducibili per lo più a situazioni di conflittualità a livello sociale, etnico o religioso, accompagnate spesso da periodi di elevata tensione sociale.

Tale conflittualità può sfociare in drammatici stravolgimenti dell'assetto politico, che vanno inevitabilmente ad influire, per quel che qui interessa, sulla stabilità di cambio della moneta e sulla regolamentazione dei mercati.

Particolarmente difficile può quindi risultare per il Cliente (e per le sue controparti) formulare delle previsioni sulle ripercussioni che tali eventi possono avere sugli investimenti eventualmente intrapresi.

c) situazione del mercato finanziario

I mercati finanziari organizzati nei paesi emergenti, oltre ad avere di solito minori dimensioni rispetto a quelli dei paesi più sviluppati, dispongono di una regolamentazione meno puntuale ed esaustiva; spesso non esiste neppure un vero e proprio mercato organizzato per gli scambi dei titoli emessi da società operanti in tali paesi.

Un simile stato di cose non può che tradursi in una grande volatilità dei prezzi dei Prodotti Finanziari emessi nei paesi emergenti, ovvero trattati nei mercati gestiti da questi ultimi.

d) situazione valutaria

Le quotazioni della valuta circolante nei paesi emergenti possono subire notevoli fluttuazioni, dovute sia alla dinamica dei mercati valutari sia a provvedimenti adottati dalle autorità monetarie interne.

Nonostante sia possibile porre in essere un certo tipo di operatività volta a ridurre i rischi connessi alla tipologia in esame, va tenuto presente che un grado soddisfacente di sicurezza in tal senso non è spesso raggiungibile.

e) raccolta di informazioni

Ottenere esaurienti informazioni relative alle società emittenti ed alle controparti operanti nei paesi emergenti è spesso più difficile di quanto non lo sia nei paesi più sviluppati, poichè i dati ufficiali e le statistiche cui è possibile accedere sono da considerarsi il più delle volte non completamente affidabili.

La possibilità del Cliente di effettuare consapevoli scelte strategiche di investimento risulta dunque limitata, a causa della non

completa conoscenza anche dei principali parametri economici del paese.

f) settlement

L'affidabilità e l'efficienza dei sistemi di custodia dei Prodotti Finanziari e delle procedure di regolamento e di compensazione delle operazioni concluse su mercati organizzati in paesi emergenti sono spesso meno sviluppate rispetto agli altri paesi.

Più elevata risulta la possibilità di incorrere in errori, trascuratezze o anche vere e proprie frodi, le cui conseguenze possono arrivare anche a negare al Cliente la titolarità degli strumenti finanziari da quest'ultimo acquistati.

g) rischio emittente e rischio di credito

L'instabilità economica che può caratterizzare i paesi emergenti arriva ad avere riflessi negativi anche sulla capacità delle società emittenti Prodotti Finanziari di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei Clienti (pagamento dei dividendi, estinzione di prestiti obbligazionari, ecc.).

Alcuni paesi sono al momento inadempienti rispetto alle proprie obbligazioni di debito pubblico.

Simili rischi risultano poi accresciuti laddove il mercato sia caratterizzato dall'esistenza di un numero ristretto di società emittenti: in tal caso i crediti che possono vantare i Clienti vanno soggetti ad un rischio più elevato.

h) regime fiscale

La legislazione fiscale dei paesi emergenti tende ad essere soggetta a repentine e considerevoli innovazioni, e le modalità di esazione dei tributi non sempre risultano efficienti e definite come quelle adottate dai paesi più sviluppati.

All'operatività sui mercati dei paesi emergenti possono risultare difficilmente applicabili le normative adottate dal paese d'origine del Cliente per evitare la doppia imposizione fiscale.

i) rischio legale e di regolamento

Benché in alcuni paesi emergenti il sistema legislativo abbia raggiunto (o stia per raggiungere) un grado di sviluppo sufficientemente sofisticato in termini di completezza ed affidabilità, molti dei suddetti paesi presentano un sistema legale lacunoso. L'esecutorietà dei diritti acquisiti dai Clienti in tali paesi può risultare precaria ed incerta.

RISCHI LEGATI ALL'OPERATIVITÀ SU CORPORATE BONDS

Tra i titoli di debito più diffusi vi sono le obbligazioni societarie (i "corporate bonds") che sono quelle in cui l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società di diritto privato (ad es. banche e società industriali).

Il rischio che le società emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato (c.d. rischio emittente) si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni corrispondono al Cliente. Pertanto, quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al mercato.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto da titoli di Stato aventi pari scadenza.

I più immediati ed utilizzati strumenti di analisi del grado di rischio connesso ad emittenti corporate sono rappresentati dalle cosiddette valutazioni sul rating dell'emittente, elaborate dalle principali agenzie di rating. L'elenco delle agenzie di rating registrate e certificate in conformità alla normativa europea può trovarsi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 2015/C 33/04 e successive modificazioni (al sito internet: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0131\(02\)&from=DA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0131(02)&from=DA)), nonché in numerosi mezzi di comunicazione e siti internet.

Queste ultime elaborano delle valutazioni sul merito creditizio di singoli emittenti, contenenti giudizi sulla capacità di tali soggetti di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

Le valutazioni di rating normalmente disponibili sul mercato si riferiscono ai prestiti obbligazionari di lungo termine, c.d. "long-term issue credit ratings" (il mercato USA considera prestiti obbligazionari di lungo termine le emissioni con scadenza originaria superiore ad un anno). Ampi riferimenti alle caratteristiche delle tipologie di rating assegnati e dei vari sistemi di classificazione possono essere reperiti sui principali mezzi di comunicazione e sui siti internet (ad esempio sul sito della Borsa Italiana).

Il sistema di valutazione del merito creditizio adottato dalle agenzie di rating classifica i Prodotti Finanziari come "investment grade" o "non investment grade".

Si sottolinea l'importanza di esaminare attentamente la classificazione di rating attribuita dalle agenzie, soprattutto ove si intenda effettuare un investimento avente ad oggetto titoli obbligazionari ad alto rendimento (c.d. "high yielders"). Infatti, nell'ottica della già evidenziata relazione di diretta proporzionalità tra rendimento legato al prestito obbligazionario e rischio insito nel medesimo, tale tipo di Prodotti Finanziari viene normalmente classificato tra le categorie di valutazione comprese nel "non investment grade".

RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

Il Regolamento (UE) 2019/2088 definisce per rischio di sostenibilità «un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento».

La Banca ha adottato un approccio di investimento che integra il rischio di sostenibilità, ove considerato rilevante, nella definizione della composizione del portafoglio.

Come descritto nella precedente Sezione 2 al punto 3) "Informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali", la Banca considera i rischi di sostenibilità attraverso analisi qualitative che comportano, a titolo esemplificativo, l'esclusione o la forte limitazione di strumenti finanziari legati a settori di attività controverse (es. armamenti) o a Paesi non aderenti a organizzazioni internazionali che promuovono politiche di contrasto ai fenomeni criminali (es. corruzione). Inoltre, limitatamente agli investimenti delle linee di gestione che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali (ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088) e delle linee di gestione che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088), la Banca considera le valutazioni delle caratteristiche di sostenibilità degli strumenti presenti in portafoglio rese disponibili dai principali info-provider.

L'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento permette di sviluppare un approccio di gestione organico delle diverse categorie di rischio (i.e. rischio di mercato, rischio di credito, etc.) analizzando anche eventuali significativi effetti negativi sul rendimento degli investimenti.

Per maggiori informazioni sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti si rinvia alla sezione dedicata alla "Informativa sostenibilità Servizi Finanziari" sulla sezione dedicata alla sostenibilità del sito internet della Banca, all'indirizzo www.cassacentrale.it.

4.3 LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

Il Cliente, con le modalità precedentemente concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

Il Cliente può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

Il Cliente deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, il Cliente e il soggetto proponente l'investimento devono valutare se l'investimento è adeguato per il Cliente, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Il Cliente può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;

b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

a) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per il Cliente, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

b) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti Clienti deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione si veda la parte "B" del presente documento).

Il Cliente, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

A. concordare con Cassa Centrale il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali quest'ultima è tenuta a dargli comunicazione;

B. comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;

C. comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto il Cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

c) Rischi di sostenibilità

Nell'ambito della gestione di portafogli la Banca individua linee di gestione qualificabili, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088, come:

- prodotti finanziari che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali o una loro combinazione;
- prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

Pertanto, tali linee di gestione investono in strumenti finanziari riferibili ad emittenti selezionati secondo criteri di sostenibilità, con un approccio di investimento di medio-lungo periodo volto alla costituzione di un portafoglio rispettoso dell'ambiente, dei diritti umani e di genere, nonché delle buone pratiche di governo societarie. Nelle decisioni di investimento sono stati integrati i rischi di sostenibilità in ottica organica rispetto agli altri rischi del portafoglio, prevedendo anche l'analisi di eventuali significativi effetti negativi sul rendimento del portafoglio nel suo complesso.

Sez. 5

Informazioni per l'esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente

PREMESSA

Nel quadro generale della normativa in materia di servizi di investimento assume importanza primaria la disciplina dell'esecuzione

degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*), che obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure sufficienti e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i Clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine.

L'importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del Cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

La disciplina della *best execution* trova applicazione per i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti e di negoziazione in conto proprio e, con regole meno stringenti, per i servizi di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli.

In relazione alla disciplina della *best execution* Cassa Centrale offre nell'ambito della propria attività di negoziazione su strumenti finanziari i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, gestione di portafogli e negoziazione per conto proprio (in modalità non sistematica).

Relativamente al servizio di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli, assume importanza centrale l'attività di selezione delle controparti a cui trasmettere gli ordini, mediante la quale deve essere verificata la presenza di requisiti ben definiti:

- **elevati standard tecnologici e comprovata affidabilità:** gli intermediari negoziatori devono soddisfare gli elevati standard qualitativi richiesti da Cassa Centrale in tema di supporti tecnico organizzativi (canali di comunicazione, connettività, integrazione di sistemi, procedure di *disaster recovery* e altro);
- **numero e significatività delle sedi di negoziazione:** capacità dell'intermediario di negoziare un'ampia gamma di strumenti finanziari e di indirizzare gli ordini su un significativo numero di *trading venues* in modo da garantire le migliori opportunità operative;
- **condizioni di negoziazione concorrenziali:** capacità degli intermediari di offrire un valido *trade off* tra livello dei costi ed efficaci misure di negoziazione.

L'individuazione delle controparti alle quali inviare gli ordini a fini di esecuzione costituisce l'esito di un effettivo processo di valutazione, adeguatamente formalizzato, che ha interessato l'analisi dei seguenti parametri:

- profilo di rischio della controparte
- ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili
- tipologia e caratteristiche della *best execution* adottata
- livello di efficienza e integrazione delle fasi di post-trading (liquidazione e regolamento)
- corrispettivo del servizio fornito
- supporti informativi e operativi
- tipologia di interconnessione impiegata

Tale valutazione deve mantenere una propria costante attualità a garanzia della qualità del servizio di *best execution* offerto al Cliente e pertanto Cassa Centrale effettua, almeno una volta l'anno, un processo di revisione volto ad accertare se sussistano le condizioni affinché le controparti selezionate garantiscano il raggiungimento, in modo duraturo, del miglior risultato possibile.

La revisione è condotta anche ogni volta che interviene una modifica rilevante, che influisce sulla capacità di Cassa Centrale di continuare a ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei Clienti utilizzando le sedi incluse nella propria Strategia di Esecuzione. Cassa Centrale valuta se siano intervenute modifiche rilevanti e considera l'ipotesi di apportare modifiche all'importanza relativa dei fattori dell'esecuzione alle condizioni migliori per soddisfare il requisito generale dell'esecuzione alle condizioni migliori.

Cassa Centrale garantisce l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il Cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su sedi di negoziazione ed eseguiti all'interno o al di fuori di esse, sia in merito alla esecuzione degli ordini per conto dei Clienti che per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli.

Cassa Centrale nel rispetto della propria strategia può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione e per tale operatività dovrà ottenere, in via preliminare, il consenso esplicito del Cliente.

Le misure interne adottate da Cassa Centrale al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente, si riassumono nella "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" (di seguito la "Strategia di esecuzione") adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario i negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del Cliente.

Il presente documento contiene una descrizione sintetica della Strategia di esecuzione adottata da Cassa Centrale. In particolare, descrive, per ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione da Cassa Centrale per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente, nonché la condotta di Cassa Centrale in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini.

Cassa Centrale svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla Clientela e l'accesso alle sedi di esecuzione avviene mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o broker). In particolare, Cassa Centrale ha identificato per ciascuna categoria di strumenti finanziari i soggetti ai quali trasmettere gli ordini in ragione delle strategie di esecuzione da essi adottate.

SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI

La Banca offre il servizio di ricezione e trasmissione ordini nei confronti dei propri Clienti in relazione alle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- Azioni quotate su sedi di negoziazione italiane;
- ETF – ETC – ETN quotati su sedi di negoziazione italiane;

- Azioni ed ETF quotati su sedi di negoziazione comunitarie e di Paesi Terzi;
 - Azioni italiane non quotate;
 - Obbligazioni in Euro e Titoli di Stato italiani (regolamento tramite Monte Titoli);
 - Altre Obbligazioni (non regolate su Monte Titoli);
 - Derivati quotati su sedi di negoziazione italiane;
 - Derivati quotati su sedi di negoziazione comunitarie;
- Derivati non quotati su sedi di negoziazione;

Per tali tipologie di strumenti finanziari la Cassa Centrale si avvale dei fattori di esecuzione e dei broker riepilogati nelle seguenti tabelle:

Fattori di esecuzione	Importanza assegnata ai fattori di esecuzione
Prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)	95%
Rapidità di esecuzione e di regolamento	2,5%
Probabilità di esecuzione e regolamento	2,5%

Categoria Titolo	Broker e trading venue
Azioni quotate su sedi di negoziazione italiane	CASSA CENTRALE BANCA Best execution dinamica: Borsa Italia in competizione con Chi-X, Turquoise, Bats e Aquis Best execution statica: Mercati MIV, AIM, Global Equity Market
ETF – ETC - ETN quotati su sedi di negoziazione italiane	CASSA CENTRALE BANCA Best execution dinamica: Borsa Italia in competizione con MTF Tradeweb e Bloomberg
Azioni ed ETF quotati su sedi di negoziazione comunitarie e di Paesi Terzi	CASSA CENTRALE BANCA Best execution dinamica: Borse Germania (Francoforte), Olanda, Francia, Svizzera, Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Austria, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna in competizione con Bats, Chi-X, Turquoise ed Aquis Best execution statica: Borse USA, Canada, Giappone, Australia, Hong Kong, Sud Africa, Slovenia, Croazia, Singapore, Thailandia, Nuova Zelanda, Grecia, Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Hong Kong, Germania (Euwax, Francoforte Gridato e mercati regionali).
Azioni italiane non quotate	CASSA CENTRALE BANCA Emittente del Prodotto Finanziario
Obbligazioni in Euro e Titoli di Stato italiani (regolamento tramite Monte Titoli)	CASSA CENTRALE BANCA Best execution dinamica: MOT, EuroMOT, ExtraMOT, EuroTLX, Hi-Mtf, Bloomberg MTF
Altre Obbligazioni (non regolate su Monte Titoli)	CASSA CENTRALE BANCA Best execution dinamica: MOT, EuroMOT, ExtraMOT, EuroTLX, Hi-Mtf, Internalizzatore sistematico di Banca IMI
Derivati quotati su sedi di negoziazione italiane	CASSA CENTRALE BANCA Best execution statica: Mercati Idem, SedeX, EuroTLX
Derivati quotati su sedi di negoziazione comunitarie	CASSA CENTRALE BANCA Best execution statica: Mercato Eurex
Derivati non quotati su sedi di negoziazione	CASSA CENTRALE BANCA Emittente dello strumento finanziario

Nel rispetto della disposizione e dei criteri normativi, è stata attribuita maggior importanza alla valutazione del corrispettivo totale (*total consideration*) sia nel caso degli strumenti finanziari quotati che di quelli negoziati fuori mercato.

GESTIONI DI PORTAFOGLIO

Cassa Centrale presta il servizio di gestioni di portafogli sia nei confronti di Clienti al dettaglio che nei riguardi di Clienti istituzionali, equiparati in tal caso a Clienti di tipo professionale.

L'operatività che caratterizza tale servizio, normalmente effettuata a livello di *asset* complessivo impiegando ordini di tipo cumulativo di dimensioni elevate, necessita, ai fini dell'ottenimento delle migliori condizioni di negoziazione per il Cliente, di una gestione degli ordini, sia per strumento finanziario che per tipologia di operazione, più articolata e flessibile rispetto a quella prevista per gli altri servizi di investimento.

Per i motivi di cui sopra, per gli ordini originati nell'ambito di questo servizio l'importanza assegnata ai fattori di esecuzione può variare attribuendo maggiore rilevanza a velocità e probabilità di esecuzione – direttamente correlate alla dimensione dell'ordine e alla liquidità dello strumento finanziario nei mercati in cui Cassa Centrale ha accesso diretto o per il tramite dei brokers - nonché al potenziale impatto sul mercato che la transazione può avere.

Il modello di *best execution* seguito da Cassa Centrale Banca prevede pertanto, oltre alla possibilità di invio in automatico tramite dipartimentale con le modalità descritte per il servizio di ricezione e trasmissione ordini, le seguenti modalità di gestione degli ordini:

- azioni italiane ed estere: invio di ordini con istruzioni specifiche in relazione al mercato di esecuzione e/o altri elementi caratterizzanti l'ordine, nel caso tale operatività consenta di ottenere le migliori condizioni di negoziazione;
- obbligazioni (qualsiasi sistema di regolamento) e ETF - ETC – ETN (qualsiasi sistema di regolamento): nel caso tale operatività consenta di ottenere le migliori condizioni di negoziazione, in particolare in termini di velocità e probabilità di esecuzione, Cassa Centrale Banca esegue gli ordini per strumenti quotati su sedi di negoziazione a cui Cassa Centrale ha accesso diretto per il tramite dei market maker autorizzati ad operare. È possibile negoziare gli ordini su obbligazioni (riferite a qualsiasi sistema di regolamento) in contropartita diretta, con le modalità descritte nel paragrafo relativo alla negoziazione in conto proprio.

Di seguito sono riportati i broker/sedi di esecuzione di cui Cassa Centrale e i fattori di esecuzione con riferimento ai quali vengono eseguiti gli ordini della Clientela gestita:

	Azioni italiane e estere	ETF – ETC – ETN (qualsiasi sistema di regolamento)	Obbligazioni (qualsiasi sistema di regolamento)
Fattori di Esecuzione	Broker impiegati	Controparti autorizzate raggiunte attraverso le seguenti sedi di esecuzione:	Controparti autorizzate raggiunte attraverso le seguenti sedi di esecuzione:
<ul style="list-style-type: none"> - Prezzo dello strumento finanziario, costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>) - Rapidità di esecuzione e di regolamento - Probabilità di esecuzione e regolamento - Natura dell'ordine (dimensione e strumento) 	<ul style="list-style-type: none"> - BANCA IMI - EQUITA SIM - BANCA AKROS - INTERMONTE SIM - MEDIOBANCA 	<ul style="list-style-type: none"> - BLOOMBERG MTF - BLOOMBERG MTF 	<ul style="list-style-type: none"> - BLOOMBERG MTF - BOND DIVISION (MTS) - MARKETAXESS - CONTO PROPRIO

Alcune delle modalità di negoziazione descritte potrebbero non consentire in alcuni casi di adottare meccanismi efficienti di gestione dell'onere della prova. In relazione a tale aspetto, l'attività di negoziazione prevede che Cassa Centrale o le controparti selezionate operino, nel concreto, sempre in una logica di *best execution*, garantendo condizioni di negoziazione ottimali.

L'attività, normalmente effettuata a livello di *asset* complessivo coinvolge tutte le posizioni appartenenti a una determinata linea di investimento, generando ordini di tipo cumulativo di dimensioni elevate per i quali, sulla base dell'analisi effettuata con le varie controparti, è possibile garantire condizioni ottimali di esecuzione trattando gli ordini telefonicamente o tramite piattaforme elettroniche di trading.

Per quanto riguarda gli strumenti del mercato azionario, tale modalità di negoziazione prevede l'impiego delle controparti Banca IMI, Equita SIM, Banca AKROS, Intermonte Sim e Mediobanca e consente di ottenere in modo continuativo condizioni ottimali di esecuzione per gli ordini dei Clienti.

Per quanto riguarda gli strumenti del mercato obbligazionario, il buon esito degli ordini può essere garantito, in presenza di condizioni di negoziazione e/o di mercato particolari (size degli ordini, liquidità di mercati o strumenti finanziari...) tramite l'attività svolta in modalità OTC da Cassa Centrale con controparti selezionate e individuate in conformità alla propria regolamentazione interna.

Queste ultime tipologie di negoziazione non consentono di adottare meccanismi efficienti di gestione dell'onere della prova e pertanto non rientrano nel modello di best execution descritto nella presente Policy. In relazione a tale aspetto, l'attività di negoziazione prevede che Cassa Centrale e le controparti selezionate operino comunque in una logica di best execution, garantendo per quantità, prezzo e tempistica condizioni di negoziazione ottimali e al contempo certezza e rapidità di regolamento.

AVVERTENZE

Nel caso di **istruzioni specifiche** del Cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste da Cassa Centrale nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente. Limitatamente agli elementi dell'ordine oggetto di tali istruzioni, pertanto, Cassa Centrale è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di **istruzioni parziali** ricevute dal Cliente, Cassa Centrale esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

Sez. 6

Aggregazione e assegnazione degli ordini (ricezione ed inserimento dell'eseguito, totale o parziale, dell'eventuale ineseguito o revoca dell'ordine)

Cassa Centrale agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente nella trasmissione ad altre entità, a fini di esecuzione degli ordini derivanti dalle proprie decisioni di investimento per conto terzi.

Cassa Centrale può, limitatamente al servizio di gestione di portafoglio, al fine di minimizzare i costi ed oneri associabili a ciascuna operazione di compravendita a valere su strumenti finanziari trasmessa ai negoziatori prescelti, aggregare singoli ordini in capo ai Clienti.

L'aggregazione viene effettuata osservando quanto di seguito:

- gli ordini vengono disposti da Cassa Centrale nell'ambito delle scelte di *asset allocation*, fermo restando il principio della preventiva imputazione degli ordini nel sistema di Cassa Centrale, antecedente alla trasmissione ai negoziatori. Eventuali ordini impartiti direttamente da Clienti possono non essere oggetto di aggregazione;
- l'inserimento degli ordini per più Clienti e/o per più linee di gestione avviene contestualmente;
- gli ordini aggregati vengono trasmessi ad un unico soggetto negoziatore;
- gli ordini aggregati presentano univoche istruzioni per l'esecuzione;
- il negoziatore non riceve dettaglio degli ordini oggetto di aggregazione;
- l'attribuzione dell'eseguito avviene alle medesime condizioni (ovvero ad un unico prezzo medio) per tutti i Clienti;
- l'attribuzione dell'eventuale eseguito totale soddisfa ciascuna singola richiesta facente parte dell'ordine oggetto di aggregazione.

Nel caso di eseguiti parziali Cassa Centrale adotta i seguenti criteri per l'assegnazione delle quantità fino ad esaurimento:

1. assegnazione a ciascun Cliente di una partita minima;
2. assegnazione a tutti i Clienti dell'eventuale residuo in proporzione alla quantità richiesta;
3. l'eventuale quantità residua – in base alla partita minima – viene attribuita partendo dall'ultima polizza a ritroso ai mandati facenti parte dell'ordine.

Ove le quantità eseguite fossero insufficienti a soddisfare i primi due punti dei criteri di assegnazione, l'attribuzione avverrà unicamente sulla base delle partite minime ai singoli ordini secondo il numero progressivo di polizza.

L'ineseguito parziale o totale dell'ordine aggregato comporta automaticamente l'ineseguito parziale o totale degli ordini singoli che lo compongono.

L'eventuale revoca dell'ordine aggregato comporta automaticamente la revoca di tutti gli ordini singoli che lo compongono.

Sez. 7

Informazione su costi, oneri e incentivi connessi alla prestazione del servizio di gestione

In conformità alla normativa vigente in materia di servizi di investimento, si forniscono di seguito informazioni circa i costi, gli oneri e gli incentivi applicati da Cassa Centrale nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli.

Commissioni di gestione

Il Cliente è tenuto a corrispondere a Cassa Centrale le commissioni di gestione indicate in tabella. In particolare nella colonna:

- a) "Valore (% trimestrale)" sono riportate le commissioni di gestione applicate al Cliente, calcolate in percentuale sul controvalore del patrimonio gestito;
- b) "Riconosciute ai collocatori (% trimestrale)" è riportata la quota parte delle commissioni di gestione di cui alla precedente lettera a), riconosciute all'intermediario collocatore da parte di Cassa Centrale, in considerazione dell'attività prestata a favore del Cliente in sede di conclusione del contratto e successivamente nel corso dello svolgimento del rapporto;
- c) "Valore (€)" e "Riconosciute ai collocatori (€)" sono riportati a titolo esemplificativo gli importi derivanti dall'applicazione delle commissioni di cui alle precedenti lettere a) e b) calcolate sul controvalore del patrimonio gestito indicato nelle tabelle seguenti;

Le commissioni di gestione differiscono in base alla linea prescelta dal Cliente, sono corrisposte posticipatamente su base trimestrale e calcolate sul patrimonio medio conferito del trimestre (compreso il saldo del conto corrente indisponibile). Gli importi sono da considerarsi IVA esclusa, ove prevista.

GP Benchmark	Valore (% trimestrale)	Riconosciute ai collocatori (% trimestrale)	Valore (€ trimestrale)	Riconosciute ai collocatori (€ trimestrale)
			A titolo di esempio su un patrimonio avente controvalore pari a € 25.000	
Obbligazionaria Euro Breve Termine	0,10%	0,070%	25,00	17,49
Obbligazionaria Euro Medio/Lungo Termine	0,225%	0,150%	56,25	37,50
Obbligazionaria Globale ex-Euro	0,30%	0,200%	75,00	50,00
Bilanciata 20	0,275%	0,200%	68,75	50,00
Bilanciata 30	0,30%	0,225%	75,00	56,25
Bilanciata 40	0,325%	0,225%	81,25	56,25
Bilanciata 50	0,35%	0,250%	87,50	62,50
Bilanciata 60	0,375%	0,250%	93,75	62,50
Bilanciata 70	0,40%	0,275%	100,00	68,75
Bilanciata 80	0,40%	0,275%	100,00	68,75
Bilanciata 90	0,425%	0,300%	106,25	75,00
Azionaria Italia	0,40%	0,280%	100,00	69,99
Azionaria Euro	0,45%	0,300%	112,50	75,00
Azionaria Globale	0,45%	0,300%	112,50	75,00
PIR Risparmio Italia 30	0,225%	0,175%	56,25	43,75
PIR Risparmio Italia 50	0,25%	0,200%	62,50	50,00
PIR Risparmio Italia Azionario	0,275%	0,225%	68,75	56,25

GP Quantitative	Valore (% trimestrale)	Riconosciute ai collocatori (% trimestrale)	Valore (€ trimestrale)	Riconosciute ai collocatori (€ trimestrale)
			A titolo di esempio su un patrimonio avente controvalore pari a € 25.000	
Quantitative 1	0,25%	0,190%	62,50	47,50
Quantitative 2	0,30%	0,225%	75,00	56,25
Quantitative 3	0,35%	0,250%	87,50	62,50

GP Private	Valore (% trimestrale)	Riconosciute ai collocatori (% trimestrale)	Valore (€ trimestrale)	Riconosciute ai collocatori (€ trimestrale)
			A titolo di esempio su un patrimonio avente controvalore pari a € 250.000	
GP Private	0,45%	0,375%	1125,00	937,50
GP Private 100% Breve Termine	0,10%	0,070%	250,00	174,99

Per le seguenti linee di investimento le commissioni di gestione sono corrisposte posticipatamente su base annuale e calcolate sul patrimonio medio conferito dell'anno (compreso il saldo del conto corrente indisponibile). Gli importi sono da considerarsi IVA esclusa, ove prevista.

GP Benchmark	Valore (% annuale)	Riconosciute ai collocatori (% annuale)	Valore (€ annuale)	Riconosciute ai collocatori (€ annuale)
			A titolo di esempio su un patrimonio avente controvalore pari a € 25.000	
Prudente	1.70%	1,45%	425,00	362,50
Equilibrata	1.75%	1,45%	437,50	362,50
Dinamica	1.80%	1,45%	450,00	362,50

La commissione di gestione viene ridotta nei casi in cui il risultato lordo del portafoglio nell'anno solare di riferimento, al lordo di costi e oneri fiscali, sia inferiore ad un determinato livello, secondo il seguente schema:

GP Benchmark	Performance GP YTD lorda	Sconto (% annuale)
Prudente	>=4%	-
	>=3% e <4%	0.40%
	>=2% e <3%	0.70%
	>=1% e <2%	1.00%
	<1%	1.30%
Equilibrata	>=4,5%	-
	>=3% e <4,5%	0.40%
	>=2% e <3%	0.70%
	>=1% e <2%	1.00%
	<1%	1.30%
Dinamica	>=5%	-
	>=3% e <5%	0.40%
	>=2% e <3%	0.70%
	>=1% e <2%	1.00%
	<1%	1.30%

Commissioni di performance

Nessuna commissione di performance applicata al Cliente.

Commissioni di negoziazione

Il Cliente è tenuto a corrispondere a Cassa Centrale le commissioni di negoziazione (quali commissioni di intermediazione per l'acquisto e la vendita degli strumenti finanziari inseriti all'interno dei portafogli in gestione) indicate in tabella. I valori sono comprensivi delle commissioni riconosciute ad altro intermediario e sono da considerarsi IVA esclusa, ove prevista. In particolare nella colonna:

- "Valore (%)" sono riportate le commissioni di negoziazione applicate per ciascuna tipologia di strumento finanziario;
- "Valore (€ annui)" sono riportati a titolo esemplificativo gli importi derivanti dall'applicazione delle commissioni di negoziazione calcolate sulla base del controvalore medio delle operazioni effettuate sul portafoglio di ciascuna linea di gestione negli ultimi 5 anni. Il dato rappresenta quindi il valore medio annuo delle commissioni di negoziazione sostenuto dal Cliente.

GP	Titoli obbligazionari		Titoli azionari/ETF/Certificates		Fondi/Sicav	
	Valore (%)	Valore (€ annui)	Valore (%)	Valore (€ annui)	Valore (%)	Valore (€ annui)
A titolo di esempio su un patrimonio avente controvalore pari a € 25.000						
Obbligazionaria Euro Breve Termine	0,10%	7,50	0,35%	-	0%	-
Obbligazionaria Euro Medio/Lungo Termine	0,10%	7,50	0,35%	-	0%	-
Obbligazionaria Globale ex-Euro	0,10%	7,50	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 20	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 30	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 40	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 50	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 60	0,10%	-	0,35%	-	0%	-

Bilanciata 70	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 80	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 90	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Prudente	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Equilibrata	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Dinamica	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Azionaria Italia	0,10%	-	0,35%	43,75	0%	-
Azionaria Euro	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Azionaria Globale	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
PIR Risparmio Italia 30	0,10%	2,50	0,35%	8,75	0%	-
PIR Risparmio Italia 50	0,10%	2,50	0,35%	8,75	0%	-
PIR Risparmio Italia Azionario	0,10%	2,50	0,35%	8,75	0%	-
Quantitative 1	0,10%	7,50	0,35%	3,50	0%	-
Quantitative 2	0,10%	7,50	0,35%	3,50	0%	-
Quantitative 3	0,10%	7,50	0,35%	3,50	0%	-

GP	Titoli obbligazionari		Titoli azionari/ETF/Certificates		Fondi/Sicav	
	Valore (%)	Valore (€ annui)	Valore (%)	Valore (€ annui)	Valore (%)	Valore (€ annui)
A titolo di esempio su un patrimonio avente controvalore pari a € 250.000						
GP Private	0,10%	85,00	0,35%	30,00	0%	-
GP Private 100% Breve Termine	0,10%	75,00	0,35%	-	0%	-

Costi di ricerca

Nessuna commissione o spesa è applicata al Cliente in relazione alla ricerca in materia di investimenti.

Commissioni di deposito di gestione

Il Cliente è tenuto a corrispondere a Cassa Centrale costi di custodia e spese per trasferimento titoli (quali spese per servizi accessori) indicate in tabella.

Deposito di gestione	Valore (% annuo)		Valore (€ annuo)	
	Calcolato a titolo esemplificativo su un portafoglio pari a € 25.000			
Diritti di custodia	0,031%		7,75	
Spese per trasferimento titoli	Per titolo	Massimo	Per titolo	Massimo
	Calcolato a titolo esemplificativo su un portafoglio pari a € 25.000			
	0,004%	0,22%	11	55

Conto corrente di gestione:

tasso nominale annuo creditore: Euribor 1 mese rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'ultimo di ogni mese con arrotondamento al secondo decimale ridotto di uno spread pari allo 0,20 %. Valore minimo del tasso pari a 0%.

tasso nominale annuo debitore – scoperto di conto: Euribor 1 mese rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'ultimo di ogni mese con arrotondamento al secondo decimale.

interessi di mora: esente

spese di tenuta conto: esente

spese per operazione: esente

criterio di capitalizzazione: annuale per le competenze a credito/ annuale per le competenze a debito

Imposta di bollo sul contratto, estratto conto, contabili e, in generale, altri oneri fiscali (inclusa l'imposta sulle transazioni finanziarie): a carico del Cliente nella misura prevista dalla legge.

Imposta sostitutiva sui redditi finanziari: Cassa Centrale applica la tassazione prevista in relazione al regime scelto dal Cliente e alla natura dello stesso (gestito, amministrato, dichiarativo).

Incentivi

In relazione alle linee di gestione che prevedono l'investimento del portafoglio in quote di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio), Cassa Centrale può percepire, oltre alle commissioni corrisposte direttamente dal Cliente, ulteriori commissioni retrocesse dalle società di gestione degli OICR in cui è investito il portafoglio del Cliente, in misura variabile dallo 0 al 70% delle commissioni applicate dalle SGR/SICAV in base alla relativa documentazione d'offerta. Se retrocesse, tali commissioni vengono integralmente riaccreditate in via posticipata al Cliente con cadenza trimestrale.

Benefici non monetari

Quando sono percepiti benefici non monetari, deve essere accertata la legittimità degli stessi, verificando che siano rispettate le condizioni di ammissibilità poste dalla normativa di riferimento.

Innanzitutto, deve essere accertato se i benefici non monetari possano essere qualificati come minori. Sono considerati tali:

- informazioni o documentazione relativa a un documento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico Cliente;
- materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto finanziario o servizio di investimento;
- ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Per quanto attiene alla fattispecie sub lettera d), Cassa Centrale nel valutare se l'ospitalità assume un valore de minimis ragionevole tiene in considerazione anche eventuali prassi di mercato consolidate, eventualmente validate dalle principali associazioni di categoria ovvero dalle Autorità di Vigilanza competenti.

Dopo aver verificato che i benefici ricevuti rientrino nella predetta elencazione, Cassa Centrale accerta che gli stessi siano ragionevoli, proporzionati e tali da non incidere sul comportamento della stessa rendendolo in alcun modo pregiudizievole per gli interessi del Cliente.

Se sono accertate le predette condizioni, i benefici non monetari minori sono considerati legittimi.

Qualora in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli siano percepiti benefici non monetari che non integrano le predette condizioni, tali benefici sono trattati come incentivi e, pertanto, sono convertiti in valore monetario, integralmente retrocessi al Cliente e comunicati allo stesso.

Impatto dei costi e oneri sulla redditività del servizio di gestione di portafogli

Si riporta di seguito, a fini esemplificativi, una rappresentazione dell'effetto cumulativo dei costi e degli oneri sulla redditività del servizio di gestione di portafoglio. Gli importi sono da considerarsi IVA esclusa, ove prevista.

I valori percentuali riferibili a ciascun anno sono calcolati sommando le voci di costo sopra riportate.

GP	Impatto di costi e oneri sulla redditività netta			
	Iniziale %	Anno 1 %	Anno 2 %	Anno 3 %
Obbligazionaria Euro Breve Termine	0%	0,46%	0,46%	0,46%
Obbligazionaria Euro Medio/Lungo Termine	0%	0,96%	0,96%	0,96%
Obbligazionaria Globale ex-Euro	0%	1,26%	1,26%	1,26%
Bilanciata 20	0%	1,13%	1,13%	1,13%
Bilanciata 30	0%	1,23%	1,23%	1,23%
Bilanciata 40	0%	1,33%	1,33%	1,33%
Bilanciata 50	0%	1,43%	1,43%	1,43%
Bilanciata 60	0%	1,53%	1,53%	1,53%
Bilanciata 70	0%	1,63%	1,63%	1,63%
Bilanciata 80	0%	1,63%	1,63%	1,63%
Bilanciata 90	0%	1,73%	1,73%	1,73%
Prudente	0%	1,73%	1,73%	1,73%
Equilibrata	0%	1,78%	1,78%	1,78%
Dinamica	0%	1,83%	1,83%	1,83%
Azionaria Italia	0%	1,81%	1,81%	1,81%
Azionaria Euro	0%	1,83%	1,83%	1,83%

Azionaria Globale	0%	1,83%	1,83%	1,83%
PIR Risparmio Italia 30	0%	0,98%	0,98%	0,98%
PIR Risparmio Italia 50	0%	1,08%	1,08%	1,08%
PIR Risparmio Italia Azionario	0%	1,18%	1,18%	1,18%
Quantitative 1	0%	1,07%	1,07%	1,07%
Quantitative 2	0%	1,27%	1,27%	1,27%
Quantitative 3	0%	1,47%	1,47%	1,47%
Private	0%	1,85%	1,85%	1,85%
Private 100% Breve Termine	0%	0,43%	0,43%	0,43%

Ulteriori informazioni possono essere richieste agli intermediari che commercializzano il servizio di gestione o direttamente a Cassa Centrale.

* * *